

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A

Il Presidente Federale

- tenuto conto che l'11 settembre 2003 è stata concessa amnistia ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che debbano rispondere delle violazioni dell'art. 3 del C.G.S. e della clausola compromissoria, di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, commesse sino a tale data;
- vista la delibera pubblicata sul C.U. n. 75/A dell'11 settembre 2003, con cui si dava mandato al Presidente e ai Vice Presidenti di stabilire le modalità applicative per poter usufruire della predetta amnistia nonché della cessazione dell'esecuzione delle sanzioni già comminate;
- sentiti i Vice Presidenti;
- visto l'art. 21, comma 2 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

1) l'amnistia è applicata di ufficio:

- a) dall'organo di giustizia competente per il relativo procedimento disciplinare, se il medesimo è pendente;
- b) dall'organo di giustizia che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, se il procedimento disciplinare è già stato definito.

La rinuncia alle azioni promosse in violazione dell'art. 27 dello Statuto e agli eventuali effetti prodotti dalle stesse deve risultare da un atto formale e deve essere documentata e presentata dagli interessati all'organo di giustizia competente per l'applicazione dell'amnistia.

2) L'applicazione dell'amnistia può anche essere richiesta dai soggetti che intendono usufruirne, con istanza, da presentare agli organi di giustizia competenti ad irrogare le sanzioni qualora il procedimento disciplinare sia ancora in corso, e agli organi di giustizia che abbiano pronunciato la sentenza passata in giudicato, se il procedimento disciplinare è già stato definito.

In tal caso l'istanza deve contenere:

- a) gli estremi dell'atto di deferimento e degli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti;
- b) la richiesta di usufruire dell'amnistia;
- c) ove ricorrono violazioni della clausola compromissoria, una dichiarazione di rinuncia alle azioni promosse in violazione dell'art. 27 dello Statuto e agli eventuali effetti prodotti dalle stesse. A tale dichiarazione deve essere allegato un atto di rinuncia formale alle azioni promosse in violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale, nelle forme all'uopo previste.

- 3) Su richiesta del soggetto interessato, l'Organo di Giustizia competente può ordinare la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni irrogate sino alla decisione sull'applicazione dell'amnistia.
- 4) È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per i soggetti interessati di rinunciare all'applicazione dell'amnistia. Tale rinuncia deve risultare da una dichiarazione scritta, che deve essere presentata all'organo di giustizia competente all'applicazione dell'amnistia.

PUBBLICATO IN ROMA 17 SETTEMBRE 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro